



CITTA' DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)
Medaglia d'Oro al V.M.

**REGOLAMENTO
DEI COMITATI DI QUARTIERE**

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 25/03/2011
integrato e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29.07.2016

I N D I C E

CAPO I°-DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Il Comitato di Quartiere
- Art. 2 - Delimitazione dei Quartieri

CAPO II°-ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

- Art. 3 - Statuto del Comitato di Quartiere
- Art. 4 - Organi dei Comitati di Quartiere

CAPO III°-COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ED ELEZIONE DEI LORO ORGANI

- Art. 5 - Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere
- Art. 6 - Elezioni dei Consigli di Quartiere
- Art. 7 - Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 8 - Il Consiglio di Quartiere
- Art. 9 - Il Presidente **e il Vice Presidente** del Consiglio di Quartiere

CAPO IV°-FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE

- Art. 10 - Generalità
- Art. 11 - Rapporti con l'Amministrazione comunale
- Art. 12 - Funzione consultiva
- Art. 13 - Poteri d'iniziativa

CAPO V°-DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 14 - Riconoscimento
- Art. 15 - Attuazione
- Art. 16 - Rinvio

ALLEGATO – PLANIMETRIA DEI QUARTIERI

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comitato di Quartiere

1. Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Lo Statuto comunale riconosce i *Comitati di Quartiere* quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa.

Art. 2 - Delimitazione dei Quartieri

1. I Comitati di Quartiere sono organismi rappresentativi, a base spontanea e volontaristica, degli interessi delle proprie comunità. Essi non hanno scopo di lucro e sono apolitici.
2. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri storici e frazionali, come da allegata planimetria indicativa.
3. La suddivisione potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio comunale su richiesta di cittadini di un'area omogenea sotto il profilo territoriale, anche tenuto conto dell'evoluzione urbanistica della città.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 3 - Statuto del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere deve dotarsi di un proprio statuto che non contrasti con lo Statuto comunale e con il presente Regolamento e che ne disciplini, nel dettaglio, l'attività.
2. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere inviati all'Amministrazione comunale; analogo comunicazione dovrà essere data in caso di ogni loro modifica.

Art. 4 – Organi dei Comitati di Quartiere

1. Lo statuto dovrà comunque necessariamente prevedere quali organi dei Comitati di Quartiere:
 - a. il Consiglio di Quartiere;
 - b. il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Quartiere;
 - c. l'Assemblea Generale.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere è stabilito dallo Statuto del Comitato di quartiere in numero dispari e variabile da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, compreso il Presidente; i componenti del Consiglio di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Il Presidente:
 - a. rappresenta il Comitato di Quartiere;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e dà attuazione alle sue deliberazioni;
 - c. tiene i rapporti con il Sindaco, l'Assessore delegato e con gli altri organi istituzionali del Comune;
 - d. convoca l'Assemblea generale;
4. L'assemblea generale viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Quartiere lo ritenga utile per la trattazione di temi di particolare importanza per il quartiere ed in ogni caso almeno una volta l'anno per il resoconto dell'attività svolta dal Consiglio stesso.

CAPO III – COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ED ELEZIONE DEI LORO ORGANI

Art. 5 – Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere

1. A ciascun quartiere, come identificato dall'art.2 del presente regolamento, ed a ciascuna frazione riconosciuta dall'art.6 dello Statuto comunale è concesso di promuovere e costituire il proprio Comitato. Per ogni quartiere o frazione può essere riconosciuto un solo Comitato.
2. Possono essere candidati a Consigliere di Quartiere, purché maggiorenni, i residenti nel quartiere, nonché gli esercenti un'attività economica ivi operante e, qualora previsto dallo statuto del quartiere

stesso, i legali rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel medesimo.

3. La prima elezione ed il rinnovo dei Consigli devono avvenire, di norma, contestualmente per tutti i quartieri.

Art. 6 – Elezioni dei Consigli di Quartiere

1. Le elezioni vengono indette dal Sindaco in accordo con il Comitato promotore o con il Consiglio di Quartiere uscente.
2. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi elettivi.
3. Almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni il Comitato promotore o il Consiglio di Quartiere uscente dovrà depositare all'Ufficio Elettorale del Comune un modulo sul quale i cittadini potranno indicare la propria candidatura.
4. La raccolta delle candidature verrà effettuata dall'Ufficio Elettorale senza alcuna formalità, salvo la verifica delle generalità della persona mediante idoneo documento identificativo e terminerà quindici giorni prima della data delle elezioni. Il candidato all'atto della presentazione della candidatura dovrà altresì autocertificare il possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere di Quartiere di cui all'art.5, secondo comma, e l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 7 del presente regolamento. È consentito candidarsi per un solo Consiglio di Quartiere.
5. Nel medesimo termine di cui al terzo comma il Comitato promotore o il Consiglio di Quartiere uscente dovrà comunicare al Sindaco l'indicazione del luogo e degli orari di votazione e sarà onere del Comitato promotore o del Consiglio uscente dare adeguata pubblicità nel quartiere di tali informazioni.
6. Il seggio elettorale sarà formato e presieduto da residenti nel quartiere, nominati dal Comitato promotore o dal Consiglio di Quartiere uscente, ma non candidati; nel seggio dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati mediante l'affissione di un elenco contenente i nominativi in ordine alfabetico e le generalità delle persone che hanno depositato la propria candidatura ai sensi del precedente quarto comma.
7. Tutte le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.
8. Potranno votare per il Consiglio del Quartiere i residenti maggiorenni nel quartiere, esprimendo una sola preferenza.
9. Il Comitato promotore o il Consiglio di Quartiere uscente dovrà comunicare entro cinque giorni al Sindaco i risultati delle elezioni e provvedere alla prima convocazione del nuovo Consiglio entro i successivi venti giorni.

Art. 7 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono essere candidati a far parte del Consiglio di Quartiere coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 235/2012.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
3. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è incompatibile con quelle di Consigliere o Assessore del Comune di Alba, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, di Sindaco della città di Alba, Presidente della Provincia di Cuneo o della Regione Piemonte, di componente del Parlamento nazionale.
4. I Consiglieri di Quartiere, al momento della presentazione della candidatura alle cariche di cui al comma precedente, decadono automaticamente dal loro incarico e sono tenuti a darne comunicazione formale al proprio Comitato di Quartiere entro 48 ore.
5. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio di Quartiere, di componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o comunque con l'essere titolare di un potere di rappresentanza esterna politica o amministrativa formalmente assegnato a livello cittadino, zonale, provinciale, regionale o nazionale, di un partito o formazione politica presente nel Parlamento nazionale, nel Consiglio regionale del Piemonte, nel Consiglio provinciale della Provincia di Cuneo o nel Consiglio comunale cittadino.
6. La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui al secondo comma dell'art. 5, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo

comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile, la sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

Art. 8 – Il Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere è composto dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni di cui all'art.6 del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Quartiere dura in carica cinque anni. Le elezioni del Consiglio di Quartiere non possono avvenire nei sei mesi precedenti le presumibili elezioni amministrative comunali, né nei sei mesi successivi né in concomitanza con le stesse.
3. Il Consiglio di Quartiere esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio ed è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi componenti con il subentro del primo dei candidati non eletti: in caso di parità di voti subentra il candidato più anziano d'età. Nel caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti possono subentrare i consiglieri che, decaduti dalla carica per la circostanza di cui al comma 4 dell'art. 7, non siano successivamente stati eletti ad alcuna delle cariche del comma 3 del medesimo articolo, secondo l'ordine di preferenze ottenute nelle elezioni di cui al precedente art.6.
4. Qualora a causa degli eventi indicati al capo che precede, il numero dei componenti del Consiglio risulti inferiore a tre, il Consiglio dovrà essere rinnovato.

Art. 9 – Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta fra i suoi membri nella prima seduta, convocata ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, che svolgerà le funzioni del Presidente sino all'elezione di quest'ultimo. Qualora nessuno ottenesse la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, alla terza votazione sarà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dai Consiglieri.
2. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere rieletto. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio di Quartiere non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Vice Presidente viene eletto con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. La cessazione dalla carica, per qualsivoglia ragione, del Presidente e del Vice Presidente prima del termine non comporta la necessità del rinnovo del Consiglio di Quartiere: quest'ultimo dovrà provvedere entro trenta giorni all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate al primo comma del presente articolo.
5. Il Consiglio di Quartiere deve dare comunicazione al Sindaco del risultato dell'elezione del proprio Presidente e Vice Presidente entro i successivi cinque giorni.

CAPO IV – FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 10 – Generalità

1. La partecipazione del Comitato di Quartiere alle scelte amministrative dell'Ente Locale avviene:
 - a. mediante l'esercizio della funzione consultiva;
 - b. mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

Art. 11 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco è il referente dei Comitati di Quartiere, e può delegare un Assessore o un Consigliere comunale quale responsabile dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione comunale.
2. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere inviata al Presidente del Consiglio di Quartiere, che lo esporrà tempestivamente nelle apposite bacheche.
3. L'Amministrazione avrà cura di destinare, per quanto possibile, una sede.

Art. 12 - Funzione Consultiva

1. Il Comitato di Quartiere sarà informato e consultato dall'Amministrazione comunale sulle seguenti materie:
 - a. bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali;
 - b. piano regolatore e varianti generali al P.R.G.;
 - c. piani di viabilità e piani commerciali di interesse del quartiere;
 - d. opere di urbanizzazione, riguardanti il quartiere; istituzione, con localizzazione degli eventuali relativi edifici, sospensione o soppressione dei servizi presenti nel quartiere.
2. Al fine di rendere effettiva la funzione consultiva, ai presidenti dei Consigli di Quartiere verrà inviato, in forma telematica, l'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Il Consiglio di Quartiere può esprimersi, inoltre, su ogni altro argomento, non previsto al 1° comma, in ordine al quale l'Amministrazione comunale faccia richiesta.

Art. 13 - Poteri di iniziativa

1. I Comitati di Quartiere hanno facoltà di presentare all'Amministrazione comunale istanze, richieste e suggerimenti su questioni di interesse della comunità che rappresentano.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Riconoscimento

1. L'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti dal presente regolamento ai Comitati di Quartiere è subordinato all'avvenuto riconoscimento ai sensi dell'art. 54 dello Statuto comunale del singolo Comitato da parte del Sindaco. Detto riconoscimento è condizionato unicamente al rispetto da parte del Comitato delle disposizioni del presente regolamento.
2. L'inosservanza da parte del Comitato di Quartiere delle disposizioni di cui al presente regolamento determina il venir meno, mediante provvedimento del Sindaco, del riconoscimento.

Art. 15 - Attuazione

1. La prima elezione dei Consigli di quartiere ai sensi dell'art.6 e seguenti del presente regolamento verrà indetta entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge in vigore, allo Statuto comunale ed ai regolamenti comunali.
 2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente Regolamento dei Comitati di Quartiere; i Consigli di Quartiere esistenti rimarranno in carica sino allo svolgimento delle elezioni indette ai sensi dell'art. 15.
-

PLANIMETRIA DEI QUARTIERI

